

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30070 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 15/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Mollichella Agostina nata a NAPOLI il 26/05/1983
avverso l'ordinanza del 21/01/2026 del Tribunale di Rieti
Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Marco Dall'Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Rieti, adito nell'interesse di Agostina Mollichella avverso il decreto, emesso il 30 ottobre 2025, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti aveva disposto, in relazione ai reati di cui all'art. 10-*quater*, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, 640, comma 2, n. 1, cod. pen. , il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro, sui conti correnti bancari già individuati e da individuarsi successivamente, e di altri beni direttamente riconducibili al profitto dei reati, pari ad euro 587.745,8, nella disponibilità della società cooperativa "Montasola 92 - 2 Millennio", e, in caso di incapacienza del patrimonio della società, alla confisca per equivalente nei confronti di Liana Acquapendente e della ricorrente Agostina Mollichella, quest'ultima amministratrice di fatto della società, delle disponibilità finanziarie ovvero di beni immobili o mobili registrati alle stesse intestati, rigettava l'istanza di riesame.

2. Avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia,

Avvocato Cristian Baiocchi, Agostina Mollichella ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per avere omesso del tutto la motivazione o comunque averne reso una soltanto apparente in relazione alla richiesta di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato e all'eccezione di inutilizzabilità degli atti successivi alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari.

2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 640 cod. pen. e dell'art. 80 del codice degli appalti in relazione alla ritenuta sussistenza del *fumus* del delitto di truffa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Sotto il primo profilo, nel contestare la sussistenza degli artifici e raggiri, lamenta che il Tribunale avrebbe offerto un'interpretazione errata dell'art. 80 del codice appalti, in quanto le gravi violazioni in ambito contributivo e previdenziale ostative al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) devono essere definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, mentre in tal caso, al momento, in cui aveva rilasciato le dichiarazioni ai fini della partecipazione alle gare che le avevano consentito di aggiudicarsi gli appalti pubblici, non sussistevano ad opera della società gravi violazioni, ostative al rilascio del DURC, giudizialmente accertate, in quanto contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione; da ultimo si assume che la mera stipula del un contratto non possa configurare il reato di truffa, la condotta tipica necessitando sia dell'ingiusto profitto che dell'altrui danno, elemento quest'ultimo erroneamente ritenuto irrilevante dal Tribunale di Rieti.

Quanto invece al profilo soggettivo, evidenzia l'errore di diritto del Tribunale che, nel rispondere al motivo con cui si lamentava l'assenza del dolo in capo alla ricorrente, ha affermato che in sede cautelare non assume rilievo il difetto dell'elemento soggettivo, a tal fine citando un precedente insegnamento di questa Corte che in realtà chiarisce solo il grado indiziario necessario per adottare le misure cautelari personali (Sez. 1, n. 15.298 del 04/04/2006 , Rv 234212); si tratta per di più di un'affermazione in aperto contrasto con il netto principio espresso da Sez. 6, n. 26.596 del 21/05/2024 che ha affermato la necessità di motivare anche sull'elemento psicologico dell'autore perché la sua mancanza impedisce l'astratta configurabilità del reato.

2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 2639 cod. civ e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., essendo del tutto omessa o al più apparente la motivazione in ordine al motivo di riesame col quale si censurava la mancanza di autonomia gestionale della ricorrente.

Il Tribunale, infatti, pur elencando le dichiarazioni di vari soggetti che descrivono la ricorrente come un punto di riferimento operativo nella società, ha omesso di pronunciarsi sugli elementi di segno contrario specificamente dedotti dalla difesa; in definitiva il Tribunale non spiega perché l'indagata debba considerarsi un amministratore di fatto considerato che l'amministratore di diritto ha sempre mantenuto un autonomo potere decisionale su tutti i settori.

2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 40, comma 2, cod. pen., 10-*quater* del d.lgs n. 74 del 2000, 27 Cost, e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla omessa motivazione sull'apporto concorsuale della ricorrente, il Tribunale essendosi limitato a valorizzare delle mere presunzioni, in particolare che la ricorrente fosse amministratore di fatto e che per questo avesse commesso i reati, senza alcun indizio atto a dimostrare che abbia materialmente alterato i modelli F 24 o quale contributo causale abbia comunque offerto alla realizzazione della condotta truffaldina.

2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., un ulteriore vizio di motivazione apparente, in ordine al motivo di riesame con cui si contestava la sproporzione del sequestro in relazione all'ipotetico profitto del delitto di truffa.

Il Tribunale si sarebbe limitato a rigettare l'istanza sul presupposto che fosse stata eccepita la sproporzione del valore degli immobili attinti dal sequestro rispetto al contestato profitto del reato, laddove in realtà le deduzioni difensive avevano come bersaglio la quantificazione del profitto, determinato a partire dal ricavo derivante dagli appalti, e non già sulla base del vantaggio economico indebitamente conseguito, che deve invece essere determinato al netto del valore delle prestazioni lecite effettuate dall'autore del reato (si cita Sez. 2, n. 40765 del 21/10/2021); fermo restando a carico della pubblica accusa, e non già della difesa come di fatto concluso nel provvedimento impugnato, l'onere probatorio di dimostrare la consistenza dell'effettivo danno potenzialmente subito dalla Pubblica Amministrazione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata risultando fondati i primi due motivi di ricorso e assorbiti i restanti, in quanto, con riguardo al primo profilo, la richiesta della difesa, avvenuta nel termine di 20 giorni, riguardava del vero l'istituto di nuovo conio di cui all'art. 335-*quater*, comma 5, cod. proc. pen., assumendo il Mollichella che elementi per l'iscrizione a suo carico vi fossero sin dal 15 gennaio 2024 (non solo dal 16 maggio 2024), e in ordine a questo aspetto, non si è offerta alcuna motivazione; la richiesta della difesa impugnante, la quale pretendeva una valutazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico, che pacificamente deve costituire oggetto di valutazione nell'ambito del *fumus commissi delicti* entro i limiti previsti per tale fase, è stata confutata con una valutazione eccentrica per cui anch'essa si è tradotta in un vizio omissivo motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Rileva il collegio che la procedura innovativa inserita con l'art 335-*quater* cod. proc. pen. dall'art 15, comma 1, lett. b), d.Lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), con la quale la persona la sottoposta a indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione con richiesta di retrodatazione, prevede che la richiesta debba essere notificata al pubblico ministero e poi depositata presso la cancelleria del giudice, a pena di inammissibilità, entro il termine di 20 giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione; né si discute del fatto che, in virtù di quanto disposto dal comma 5 della stessa norma, se la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta possa, a scelta dell'indagato, fermo il medesimo termine, essere direttamente rivolta al giudice del riesame (Sez. 3, n. 11749 del 28/01/2026, Rv. 289570 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 37237 del 08/10/2025 Cc., Rv. 288913 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 36918 del 11/07/2024 Cc., Rv. 287130 - 02); ulteriori richieste, decorso il primo termine, possono, in virtù di quanto disposto dal comma 3, seconda parte, essere proposte solo se fondate su atti diversi in precedenza non conoscibili.

2.2. Ne deriva che presupposto fondante la facoltà di richiedere la retrodatazione nell'ambito del procedimento di riesame è dato dalla circostanza che la stessa sia rilevante ai fini della decisione.

In disparte la problematica della tempestività dell'istanza, considerato che la stessa, per quanto consta a questa Corte - nei limiti in cui ha accesso agli atti ai fini della conoscenza dei fatti processuali - risulta avanzata con motivi di ricorso depositati in data 20 gennaio 2026, per l'udienza del 21 gennaio successivo, dunque oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del decreto di sequestro preventivo, emesso il 30 ottobre 2025 e notificato all'indagata il 12 dicembre 2025, momento in cui la persona sottoposta alle indagini aveva certamente ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti, non è stata comunque minimamente allegata, in questa sede, la decisività degli atti di cui si assume l'acquisizione tardiva né assolto il relativo onere dalla prova di resistenza.

Costituisce infatti principio consolidato quello secondo è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (si veda, per una recente affermazione del principio relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801 - 01; in genere, da ultimo Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Rv. 289838 - 01).

2.3. Né d'altro canto è stato minimamente allegato se e quando il Pubblico ministero precedente, sarebbe entrato in possesso dell'informazione rilevante ai fini della iscrizione, che si pretende di trarre dal processo verbale di verifica del 15 gennaio 2024, contenente le dichiarazioni della coindagata Liana Acquapendente poi utilizzate quali elementi indizianti, atto della Guardia di finanza che non risulta in quale momento sia stato effettivamente trasmesso all'ufficio.

Sotto quest'ultimo profilo occorre, altresì, rilevare che all'epoca in cui sono state avviate le indagini erano già entrate in vigore le norme introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che con l'art. 15, comma 1 lett. a), ha modificato l'art. 335 cod. proc. pen. e, in tale nuova formulazione, l'art. 335 cod. proc. pen. prevede, come presupposto per l'iscrizione del nome di una persona nel registro degli indagati, che «risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico».

La disposizione, pertanto, fa sorgere l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere un soggetto nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. solo in presenza di indizi a suo carico, cioè all'insorgere di elementi, che, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, non devono essere meri sospetti di coinvolgimento nel reato, ma devono avere una

significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita ad una persona (Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, Rv. 287130 - 01).

La ricorrente oggi, al di là della non comprovata epoca della comunicazione dell'atto di indagine al pubblico ministero, lamenta che il Tribunale del riesame non ha accertato il ritardo nell'iscrizione, sull'assunto che i presupposti indicati nel testo vigente dell'art. 335 cod. proc. pen. fossero già sussistenti dal 15 gennaio 2024 esclusivamente in virtù di alcune affermazioni, non ancora verificate, della rappresentante legale dell'ente sottoposto alla verifica IVA e di altri tributi; oltretutto il Tribunale della cautela, non irragionevolmente, nel rigettare la richiesta di retrodatazione ha valorizzato la circostanza che l'originario procedimento, iscritto il 14 dicembre 2023 fosse limitato al reato di cui all'articolo 10-*quater* del d.lgs. n. 74 del 2000, mentre il nuovo procedimento nei confronti della ricorrente e della coindagata, successivamente riunito al primo, riguardava anche le diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 483 e 640 cod. pen., dunque una nuova notizia *criminis* (Sez. 3, n. 13831 del 23/02/2021, Rv. 281484 - 01; Sez. 5, n. 2174 del 18/12/2013 dep. 2014, Rv. 257943 - 01).

2.4. Il vizio dedotto, col quale si lamenta l'omessa retrodatazione e l'apparenza della motivazione sul punto, è pertanto inammissibile in quanto generico per aspecificità intrinseca oltre che estrinseca.

3. Il secondo, articolato, motivo è inammissibile per manifesta infondatezza con riguardo alla doglianza che investe l'astratta configurabilità della fattispecie, è infondato nella parte in cui deduce l'errore di diritto in ordine alla esclusione della necessità di motivare la ricorrenza dell'elemento soggettivo in fase cautelare.

3.1. In disparte la dedotta violazione dell'art. 80 del Codice degli appalti, atteso che nel caso in esame l'elemento artificioso, polivalente, in contestazione - come meglio si apprezza dal provvedimento genetico in atti - è per l'appunto costituito dall'aver effettuato, a partire dall'anno d'imposta 2018, indebite compensazioni di crediti fiscali inesistenti per compensare le somme dovute prevalentemente a fini previdenziali e assistenziali, in tal modo, per gli anni in cui risulta superata la soglia di punibilità, realizzando una condotta integrativa del delitto di cui all'art. 10-*quater* del d.lgs. n. 74 del 2000, ma altresì lucrando indebitamente il rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva (DURC) utilizzata per conseguire l'aggiudicazione di diversi appalti pubblici, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente o meno

dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni (Sez. 2, n. 55170 del 25/09/2018, Rv. 274251 - 01; Sez. 5, n. 7193 del 13/01/2006, Rv. 233633 - 01; Sez. 2, n. 14801 del 04/03/2003; Rv. 224759 - 01)

Il primo profilo di doglianza dunque non supera, alla luce di quanto sopra esposto, il vaglio di ammissibilità, attesa la manifesta infondatezza.

3.2. Ne appare dubitabile, nei limiti del sindacato inerente alla corretta prospettazione della sussistenza del *fumus* del delitto in relazione al quale è stata disposta la cautela reale, la ricorrenza dell'elemento soggettivo della contestata truffa.

Se è vero che siffatto controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale del singolo caso concreto, deve necessariamente involgere anche i profili inerenti all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, tuttavia, il controllo operando nell'ambito del *fumus* e non già di un accertamento di gravità indiziaria, importa che affinché rilevi in questa fase debba essere di immediato rilievo, tale da emergere "ictu oculi" (si veda Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 6, Sentenza n. 16153 del 06/02/2014 Cc., Rv. 259337 - 01). Sotto questo profilo, il Tribunale, al di là dell'improprio riferimento alla mancata dimostrazione da parte della difesa della carenza dell'elemento oggettivo, ha, nella sostanza, anche attesa la complessiva e articolata motivazione del provvedimento impugnato, dato atto della insussistenza di elementi di tale evidenza da consentire di escludere tale elemento; né del resto in questa sede risulta dedotta l'omessa valutazione di specifici elementi dedotti e non considerati nell'ordinanza impugnata.

4. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, al di là dei titoletti, deducono, nella sostanza, dei vizi motivazionali, per di più spesso trascendendo in vere e proprie istanze rivalutative del materiale indiziario.

4.1. È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che il ricorso per violazione di

legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione soltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6, n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916).

Tale doverosa premessa consente di rilevare i plurimi profili di inammissibilità dei suddetti motivi.

4.2. Il terzo motivo lamenta la mera apparenza della motivazione in ordine alla dedotta mancanza di autonomia gestionale della ricorrente, ma in concreto attacca, peraltro in termini generici e del tutto assertivi, la coerenza, logicità e completezza della motivazione, che avrebbe omesso di valutare gli elementi dedotti dalla difesa tesi a confutare il ruolo di amministratore di fatto della ricorrente, dunque censura una motivazione certamente non apparente; come del resto si apprezza alle pagine 5, 6 e 7 dell'ordinanza impugnata, dove risulta, peraltro analiticamente, richiamato il materiale dichiarativo, costituito dalle dichiarazioni dei vari soci lavoratori, nonché da numerosi altri soggetti che nei loro vari ruoli professionali si sono rapportati con la Mollicchella, per poi giungere alla conclusione che questa svolgesse in modo preponderante e continuativo il ruolo di amministratore di fatto della società cooperativa.

4.3. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo col quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine all'apporto concorsuale fornito dalla ricorrente.

L'ampia motivazione offerta, anche sul punto, dall'ordinanza impugnata, sulla base del vasto materiale indiziario richiamato, di cui si propone una inammissibile rivalutazione, esclude la ricorrenza del dedotto vizio omissivo motivazionale.

4.4. Il quinto motivo è anch'esso manifestamente infondato.

Al di là di quanto già osservato al § 4.1. in ordine ai limiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione in materia di sequestri probatori e preventivi, va osservato che nel caso in esame il Tribunale della cautela non si è affatto espresso sulla sola questione della sproporzione tra degli immobili attinti dal sequestro e il profitto del delitto di truffa quale contestato, argomento trattato da pag. 8 dell'ordinanza impugnata, ma, a pagina 5, risulta preliminarmente affrontata proprio la questione asseritamente omessa, essendo stata esplicitamente esclusa, alla luce del coerente insegnamento di questa Corte, la dedotta insussistenza del reato di truffa per asserita carenza

del danno patrimoniale cagionato alla pubblica amministrazione a fronte di prestazioni realmente eseguite.

In proposito questa Corte, ha recentemente ribadito il medesimo principio, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640-*bis* cod. pen., commesso mediante la costituzione di crediti di imposta fittizi generati da false asseverazioni di fine lavori - con opzione, in luogo delle detrazioni fiscali del cd. "superbonus 110%", per un contributo sotto forma di "sconto in fattura" praticato dall'impresa esecutrice dei lavori - che dev'essere individuato con riferimento alla totalità del contributo statale, senza che possa tenersi conto dell'esecuzione o del completamento dei lavori in data successiva a quella di rilascio dell'asseverazione, né dei costi sostenuti dall'impresa per la loro realizzazione (Sez. 2, n. 11608 del 05/03/2026, Rv. 289641 - 01; Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 18/01/2022, Rv. 282675 - 03).

Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono pertanto immuni da vizi.

5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 15/04/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente